

(N. 770)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1954**

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 351.450.000 agli stati di previsione della spesa dei sottodictati Ministeri, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

MINISTERO DEL TESORO:

(maggiore fabbisogno per la corresponsione del nuovo canone di affitto dovuto, a decorrere dal 1° luglio 1954, per i locali dello stabile di via Veneto adibito a sede principale dei servizi dello spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale).

## Somme occorrenti per:

il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra, nonchè dei servizi centrali e periferici (compresi quelli presso i consolati italiani all'estero) incaricati dell'accertamento, liquidazione e pagamento dei danni di guerra e di tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio L. 44.500.000

gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra . . . . . » 136.450.000

L. 180.950.000

(maggiori fabbisogni determinati dall'attivazione degli organi e servizi necessari per l'attuazione delle norme recate dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sul risarcimento dei danni di guerra).

## MINISTERO DELLE FINANZE:

Somma occorrente per l'acquisto della villa Tresca in Lecce da adibire a istituto di rieducazione per minorenni. (assegnazione urgente ed inderogabile onde eliminare defezioni ricettive in atto e rispondere ai termini per l'opzione stabilita dal proprietario dello stabile, risultato particolarmente idoneo e conveniente per il fine di cui trattasi). » 24.000.000

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:

Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero . . . . . » 82.000.000  
(in relazione ad esigenze di carattere urgente determinate da situazioni particolari in taluni Paesi).

Spese per il personale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato ai termini dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione:

paghe . . . . . L. 27.000.000  
oneri previdenziali . . . . . » 3.000.000

» 30.000.000

(occorrenze determinate dalla necessità di provvedere alla assunzione di n. 60 operai giornalieri presso la Direzione generale dell'emigrazione e gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, per i lavori connessi con l'espatrio negli Stati Uniti d'America di 60.000 connazionali, in applicazione del « Refugee Relief Bill 1953 »).

L. 351.450.000

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto ad esse mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883, concernente la prelevazione di lire 351.450.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1954-55.

## ALLEGATO.

*Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 2 ottobre 1954.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 26 giugno 1954, n. 341;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

## DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, è autorizzata la prelevazione di lire 351.450.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

## MINISTERO DEL TESORO:

Capitolo n. 163 — Fitto di locali . . . . . L. 34.500.000

Capitolo n. 696 (*modificata la denominazione*). — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra, dei servizi centrali e periferici (compresi quelli presso i consolati italiani all'estero) incaricati dell'accertamento, liquidazione e pagamento dei danni di guerra e di tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio . . . . . » 44.500.000

Capitolo n. 697 (*modificata la denominazione*). — Gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni centrali e provinciali dei danni di guerra . . . . . » 136.450.000

## MINISTERO DELLE FINANZE:

Capitolo n. 294. — Acquisto di stabili e terreni . . . . . » 24.000.000

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:

Capitolo n. 95. — Spese per la tutela, ecc. delle collettività, ecc. . . . .	L. 82.000.000
Capitolo n. 118-bis ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Paghe al personale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione (art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67) . . . . .	» 27.000.000
Capitolo n. 118-ter ( <i>di nuova istituzione</i> ). — Oneri previdenziali per il personale giornaliero da assumere con contratto di diritto privato per esigenze relative ai servizi dell'emigrazione . . . . .	» 3.000.000
<hr/>	
	L. 351.450.000
<hr/>	

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Vincent, addì 14 agosto 1954.

EINAUDI

SCELBA - GAVA.

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO.